

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Conseguenti modifiche al Regolamento Assembleare subordinatamente all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

in conseguenza delle modifiche statutarie oggetto della parte straordinaria dell'Assemblea odierna, si rende necessaria una lieve rimodulazione del testo del Regolamento Assembleare.

In particolare, stante l'introduzione nello Statuto dell'art. 50 – afferente le modalità di nomina, nel Consiglio di Amministrazione, di due componenti espressione degli attuali Soci strategici e commerciali della Banca – è necessario integrare il testo dell'art. 21, primo e quarto comma, del Regolamento Assembleare con due espressi rinvii al citato articolo statutario.

Si riporta quindi il testo delle modifiche proposte:

Testo attuale

Articolo 21, comma 1

In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 21, comma 4

Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di Amministratori da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

- 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
- 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di Amministratori eletti nelle liste di minoranza sono automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause

Testo proposto

Articolo 21, comma 1

In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto, **fermo restando quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto.**

Articolo 21, comma 4

Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di Amministratori da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

- 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
- 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di Amministratori eletti nelle liste di minoranza sono automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause

di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 50 dello Statuto in merito alla sostituzione degli Amministratori ivi previsti.

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

- udita ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera

- di approvare la nuova formulazione dell'art. 21, commi 1 e 4, del Regolamento Assembleare, nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di delegare al Presidente ed a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla suddetta delibera”.

Milano, 11 novembre 2008

Il Consiglio di Amministrazione